ALLEGATO A

SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" DEI GRUPPI TERMO FRIGORIFERI, ROBUR E DELLE UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA CON I RELATIVI TERMINALI E CANALIZZAZIONI PRESSO L'EDIFICIO CONDOMINIO SELENE IN SAINT-CHRISTOPHE (AO), PER IL PERIODO 7 DICEMBRE 2020 – 30 NOVEMBRE 2022, EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI ULTERIORI 12 MESI. CIG n. Z862F872DA.

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Art. 1 – Descrizione delle modalità di erogazione dei servizi

Il presente capitolato ha per oggetto la descrizione delle modalità di erogazione del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione del ruolo di "Terzo Responsabile" dei gruppi termo frigoriferi, Robur e delle unità di trattamento aria con i relativi terminali e canalizzazioni presso l'edificio Condominio Selene in località Le Grand Chemin, 181, in Saint-Christophe (AO), finalizzati a garantire la piena efficienza degli impianti.

Nell'erogazione dei servizi la Ditta deve operare con proprio personale e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati, e nel pieno rispetto del patrimonio dell'Università. L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Ditta dovrà operare nel rispetto di tutte le leggi relative agli impianti termoidraulici e di condizionamento e di tutte le eventuali disposizioni in materia che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio. In particolare, la Ditta si dovrà attenere a quanto previsto:

- in materia di inquinamento atmosferico, dalla Legge 13 luglio 1966 n. 615 e dai successivi provvedimenti di attuazione e dal D.P.R. 27 gennaio 2012 n. 43;
- in materia di sicurezza degli impianti, dalla Legge 18 maggio 1990 n. 46 e dal suo regolamento di attuazione, il D.P.R. 06 dicembre 1991 n. 447, così come modificato e integrato dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche;
- in materia di abilitazione all'esercizio delle attività previste nel presente Capitolato, a quanto previsto dalla Legge 18 maggio 1990 n. 46, così come modificato e integrato dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche;
- in materia di Prevenzione Incendi dalla Legge 07 dicembre 1984 n. 818, nel testo vigente;
- in materia di uso razionale dell'energia dalla Legge 09 gennaio 1991 n. 10 e dai successivi provvedimenti di attuazione, dal D.P.R. 16 agosto 1993 n. 412, dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, dal D.M. 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al D.P.R. 74/2013" e dalla L.R. 01 agosto 2012 n. 26 e deliberazione della Giunta regionale Valle d'Aosta n. 1665/2016.

Per quanto riguarda la conduzione di generatori di calore è necessario che il personale addetto sia abilitato secondo quanto disposto dall'art. 287 del D.Lgs. n. 152/2006.

Inoltre, si rimanda a tutto quanto previsto dalle norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG e UNI-CEI.

Si precisa, inoltre, che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.M. n. 37/2008 devono essere eseguiti da Ditta a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie. Tutte le attività connesse ai servizi di manutenzione degli impianti dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte.

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici amministrativi dell'Ateneo, salvo casi eccezionali in cui l'Università richieda diversamente al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio alle attività. In tali casi la Ditta dovrà eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi o in particolari periodi dell'anno, senza pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell'Ateneo, evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti ed arrecando il minor disturbo possibile alle attività didattiche; pertanto sarà necessario comunicare preventivamente all'ufficio Economato e Patrimonio il giorno, l'ora e il luogo in cui la Ditta si recherà ad effettuare la manutenzione.

Qualora fosse necessaria l'interruzione del funzionamento degli impianti, l'attività dovrà essere preventivamente autorizzata nell'esecuzione dall'ufficio Acquisti e Patrimonio di Ateneo. È fatto divieto alla Ditta di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza degli impianti. Inoltre, la Ditta non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente Capitolato senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ateneo.

Art. 2 – Relazione sommaria dell'edificio

CONDOMINIO SELENE - LOC. LE GRAND CHEMIN, 181 - SAINT-CHRISTOPHE (AO)

L'edificio sito in località Le Grand Chemin, 181, in Saint-Christophe (AO), fa parte di un complesso condominiale; i locali dell'Ateneo interessati dal presente appalto sono ubicati al piano primo e al piano secondo sul lato est e sono sede sia di aule didattiche e sia di uffici amministrativi/docenti. I gruppi termo frigoriferi Robur e le unità di trattamento aria sono ubicati sul tetto dell'edificio, lato nord-est.

È a carico dell'Ateneo la manutenzione degli impianti a solo uso esclusivo dell'Università. La ditta incaricata dovrà quindi gestire e mantenere gli impianti sotto descritti al fine di garantire la climatizzazione estiva ed invernale nonché il corretto ricircolo dell'aria all'interno dei locali, dovrà altresì svolgere l'inversione degli impianti, passando dalla climatizzazione invernale a quella estiva e viceversa, per permettere l'attivazione dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento di entrambi i piani.

Impianto di climatizzazione invernale ed estiva con gruppi termo frigoriferi Robur ed unità di trattamento aria.

L'impianto è costituito da un generatore in pompa di calore a gas metano in grado di produrre acqua calda e acqua refrigerata da inviare all'impianto a due tubi. Il circuito secondario, diviso da un separatore idraulico invia il fluido termovettore (AC o AR) al circuito ventilconvettori, al circuito caldo dell'UTA aria primaria e al circuito freddo dell'UTA aria primaria. Esiste un circuito di recupero del calore durante la produzione estiva di acqua refrigerata, a servizio delle batterie di post riscaldo delle UTA.

Il generatore e l'UTA sono indipendenti per ognuna delle due zone termiche denominate A (nord) e B (sud).

La zona A è così composta:

- n. 1 modello RTYF 180-375/2 (3 moduli Robur)
 Pompa di calore ad assorbimento
- n. 2 modelli Robur ACF 60 00
 Refrigeratore ad assorbimento
- n. 1 modello GA- HR SC refrigeratore ad assorbimento con recupero di calore
- n. 1 unità di trattamento aria, Samp modello 27644.

La zona B è così composta:

- n. 1 modello RTYF 240-476/2 (n. 4 moduli Robur)
 Pompa di calore ad assorbimento
- n. 1 modello Robur ACF 60 00 Refrigeratore ad assorbimento
- n. 1 modello GA- HR SC refrigeratore ad assorbimento con recupero di calore
- n. 1 unità di trattamento aria, Samp modello 27644.

All'interno degli ambienti sono presenti due pannelli digitali di controllo Robur, rispettivamente uno per la gestione della zona A e l'altro per la gestione della zona B. Mentre i ventilconvettori sono gestiti, zona nord e zona sud, con due pannelli di comando a parete (marca Sabiana).

Alimentazione: combustibile metano.

N.B. La manutenzione dei ventilconvettori dell'edificio è in carico ad altra ditta.

Art. 3 – Figura di Terzo Responsabile dell'impianto

La Ditta, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia, con l'affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione ordinaria di gruppi termo frigoriferi, Robur e delle unità di trattamento aria con i relativi terminali e canalizzazioni, assume la qualifica di "Terzo Responsabile", ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, senza ulteriore atto di nomina da parte dell'Ateneo. La Ditta dovrà, altresì, provvedere alla compilazione ed aggiornamento del registro dell'impianto, alla verifica dell'efficienza energetica, all'analisi fumi ed all'invio di tutte le comunicazioni previste al Catasto Impianti Termici (CIT-VDA) secondo le disposizioni normative vigenti e che entreranno in vigore nel corso dell'espletamento del servizio.

Si evidenzia che l'impianto termico alimentato a gas metano è costituito da n. 12 apparecchi con portata termica di ciascuno nominale inferiore a 350 Kw installati all'aperto sulla copertura dell'edificio.

Art. 4 – Condizioni di comfort ambientale ed esercizio degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva

Al fine di assicurare condizioni di comfort ambientale la Ditta, in veste di "Terzo Responsabile", dovrà garantire le temperature previste dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013. La temperatura dei locali riscaldati, qualunque sia l'ubicazione degli ambienti, dovrà comunque soddisfare l'esigenza d'utilizzo dei locali stessi. Qualora detta temperatura (o grado di umidità) non possa essere raggiunta in determinati ambienti per cause non dipendenti dal modo di conduzione del servizio, la Ditta è tenuta a segnalare la deficienza all'Ateneo.

Art. 5 – Reperibilità e diritto di chiamata

La Ditta dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità 24 ore su 24 per qualunque chiamata in caso di urgenza e di pericolo per l'incolumità delle persone; la Ditta dovrà intervenire con personale specializzato entro 3 ore, mettendo a disposizione dell'Ateneo un unico numero di telefono a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie tecniche. Sono compresi nel canone il servizio di reperibilità ed il diritto di chiamata.

A seguito delle segnalazioni da parte dell'Ateneo, la Ditta dovrà intervenire con personale specializzato entro 6 (sei) ore dalla ricezione della chiamata. Il tempo d'intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l'inizio del sopralluogo.

Le richieste di chiamata potranno essere effettuate esclusivamente dall'ufficio Acquisti e Patrimonio, dal Dirigente competente e dal personale reperibile di Ateneo.

Nel caso di mancato intervento entro il termine sopraindicato, sarà a carico della Ditta ogni tipo di responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a persone e/o cose e verranno applicate le penali previste.

Ogni richiesta d'intervento può avvenire tramite telefono o e-mail.

Art. 6 – Programma operativo delle attività

Per le schede attività e frequenze per la conduzione e manutenzione dei gruppi termo frigoriferi ad assorbimento alimentati a gas metano – Robur, la ditta dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nel libretto d'installazione uso e manutenzione delle macchine ed in particolare alla sezione 5 "Prima accensione e manutenzione".

La ditta dovrà, altresì, verificare la corretta quantità di glicole immesso nell'impianto per garantire la temperatura di congelamento minima di -15°C. A tal fine dovrà provvedere a periodiche verifiche ed

all'eventuale rabbocco di liquido antigelo, nonché al controllo della durezza dell'acqua immessa nel circuito dell'impianto.

La ditta manutentrice affidataria, nonché Terzo Responsabile, ai sensi del D.M. n. 37/2008, dovrà dichiarare esplicitamente all'Ateneo, in forma scritta, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione necessarie e con quale frequenza verranno eseguite.

Art. 7 – Sanificazione degli impianti

Al fine di contrastare, prevenire e controllare la legionellosi, la Ditta sarà tenuta ad attenersi all'Accordo sancito in data 7 maggio 2015 in sede di Conferenza Stato-Regioni recante "Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi". Sarà, quindi, necessario provvedere ad un'accurata sanificazione degli impianti mediante l'applicazione di detergente schiumogeno, antibatterico e germicida.

Ad ogni intervento di sanificazione, la Ditta dovrà produrre e trasmettere all'Ateneo apposita dichiarazione di avvenuta esecuzione, con l'indicazione delle operazioni eseguite.

Art. 8 – Rendiconto delle attività a canone

Mensilmente, a conclusione delle attività di verifica, controllo e monitoraggio, la Ditta ha l'obbligo di trasmettere, anche via e-mail, un rendiconto puntuale delle attività svolte e comprese nel canone all'ufficio Economato e Patrimonio.

Art. 9 – Riconsegna degli impianti

Al termine del servizio gli impianti dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di agibilità e funzionalità salvo il decadimento d'uso.

Art. 10 – Responsabilità e obbligazioni della ditta affidataria

La Ditta affidataria si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Ateneo da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Università per danni derivati dai vizi dei servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dei servizi con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Ateneo del buon andamento degli stessi nonché del comportamento dei propri dipendenti.

La Ditta è tenuta all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente o dei soci lavoratori nel caso di cooperative, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione in vigore.

La Ditta è direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Ateneo o a terzi, occorsi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'Università da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La Ditta è tenuta, altresì, al rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e ad ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 17 della stessa legge.

La Ditta affidataria è tenuta a possedere i requisiti tecnico professionali richiesti dal D.M. n. 37 del 22/01/2008, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici, in particolare per gli impianti oggetto di manutenzione.

Art. 11 – Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente

La Ditta è obbligata, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 17 e 18.

È fatto, inoltre, obbligo di ottemperare alle norme di cui agli artt. 71 e 77 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio effettuato. Il personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro e dovrà rispettare tutte le procedure previste dall'Ateneo per l'accesso ai locali. Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta sia nei confronti dell'Università che di terzi.

L'Ateneo dovrà fornire preventivamente alla Ditta dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinata ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'ordine, al fine di consentire alla Ditta l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. La Ditta si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

Art. 12 - Responsabile della corretta esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Daniel Blanc.

Per tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto è designato il Dott. Daniel Blanc, funzionario dell'ufficio Acquisti e Patrimonio.

Art. 13 – Importo presunto dei servizi e corrispettivo

All'importo offerto per i servizi di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione del ruolo di "Terzo Responsabile" dei gruppi termo frigoriferi, Robur e delle unità di trattamento aria con i relativi terminali e canalizzazioni presso l'edificio Condominio Selene in Saint-Christophe (AO), per il periodo 7 dicembre 2020 – 30 novembre 2022, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi, andrà aggiunta l'IVA di legge. Non vi sono oneri della sicurezza da rischi interferenti in quanto sarà l'unica ditta ad avere accesso agli impianti in oggetto, situati sul tetto dell'edificio.

L'importo offerto dovrà comprendere oneri della sicurezza propri, attrezzature minute ed utensileria, spese generali ed utile d'impresa. Inoltre, il prezzo dovrà essere remunerativo del costo della manodopera, ottenuto in stretta applicazione dei contratti di lavori di categoria, delle eventuali maggiorazioni territoriali, dei materiali e delle attrezzature.

Il valore contrattuale, secondo le effettive necessità dell'Ateneo, potrà essere soggetto a variazione in diminuzione o aumento in relazione al minore o maggiore utilizzo di manodopera, variazione alla quale l'affidatario dovrà sottostare alle stesse condizioni almeno fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto

Art. 14 - Decorrenza e durata del servizio

Il contratto ha durata biennale con decorrenza il 7 dicembre 2020 e scadenza il 30 novembre 2022, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi. L'eventuale rinnovo sarà stabilito, ad insindacabile valutazione dell'Ateneo, anche in considerazione della qualità del servizio prestato.

Art. 15 – Prezzi contrattuali

Il prezzo per il servizio oggetto del presente capitolato si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti

L'Università provvederà al pagamento dei servizi effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento che la prestazione effettuata risponda ai termini ed alle altre condizioni pattuite, dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta.

Le fatture, intestate all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, dovranno essere trasmesse in formato elettronico, secondo le modalità previste dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, e dovranno indicare i seguenti riferimenti:

- numero e anno del Provvedimento dirigenziale di affidamento;
- codice identificativo di gara (C.I.G.);
- estremi identificativi del C/C dedicato ai pagamenti della pubblica amministrazione.

Al fine di procedere con la fatturazione elettronica nei confronti dell'Università della Valle d'Aosta si forniscono di seguito il Codice Unico Ufficio e il Nome Ufficio da utilizzare nella procedura apposita istituita dal Ministero dell'Economia e Finanza sul sito www.fatturapa.gov.it

Codice Univoco Ufficio: UF2EU2 Nome ufficio: Uff_eFatturaPA

Si comunica infine che in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 l'Università della Valle d'Aosta applicherà la scissione dei pagamenti sulle fatture per l'acquisizione dei beni e servizi versando direttamente l'Iva addebitata all'erario.

In caso di inadempienza contestata, fermo restando l'applicazione delle eventuali penali, l'Università può sospendere i pagamenti fino a che la Ditta non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 17 – Garanzie

La Ditta affidataria è obbligata a trasmettere all'Ateneo, almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio, copia della polizza di assicurazione che copra i danni subiti da parte dell'Università a causa di eventuali danneggiamenti o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 18 – Cessione del contratto e subappalto

È fatto assoluto divieto di cessione anche parziale del contratto di servizio a pena di nullità dello stesso.

Art. 19 – Penali e risoluzione del contratto

Qualora la Ditta esegua la prestazione in ritardo o in modo non conforme a quanto stabilito, l'Ateneo procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate, anche tramite e-mail. La Ditta ha cinque giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.

Entro i successivi cinque giorni lavorativi, l'Ateneo deve comunicare le proprie conclusioni e, ove ritenga di non dover accogliere le ragioni della Ditta ovvero non vi sia stata risposta ovvero la stessa non sia giunta nel termine indicato, procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore:

- a) in caso di rilevazione di non conformità di quanto indicato nel Capitolato speciale d'oneri, è dovuta una penale in ragione di 30,00 euro per ogni singola non conformità riscontrata in ciascuna unità di controllo;
- b) in caso di mancato rispetto dei giorni e degli orari stabiliti per la reperibilità è dovuta una penale pari a euro 100,00 per ogni inadempienza accertata;
- c) in caso di mancato utilizzo da parte del personale della Ditta della divisa di lavoro e/o della targhetta di riconoscimento è dovuta una penale pari a 50,00 euro per ogni inadempienza accertata;
- d) in caso di mancato rendiconto mensile delle attività svolte è dovuta una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo;

Nel caso in cui l'importo delle penali complessivamente raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. Qualora il contraente non esegua la prestazione, l'Ateneo, dopo aver inutilmente

intimato l'adempimento della medesima, procederà alla risoluzione del contratto, salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.

L'Ateneo si riserva, ai sensi dell'art. 1, c. 13 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge il 7 agosto 2012 n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta affidataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip S.p.A..

L'Ateneo si riserva, altresì, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dal presente capitolato, di procedere alla risoluzione contrattuale ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte della ditta, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 20 - Facoltà di recesso dal contratto

L'Università si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere, anche parzialmente, in ogni momento dal contratto di cui all'oggetto. Essa ne darà comunicazione alla Ditta con un preavviso di almeno dieci giorni mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso dell'Ateneo, la Ditta affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- a. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- b. il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici e relativi a lavori, servizi e forniture»", per la parte ancora vigente;
- c. il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- d. il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra";
- e. il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizioni e criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c) del D.Lqs. 9 agosto 2005, n. 192";
- f. il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013";
- g. la Legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 "Disposizioni regionale in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili";
- h. tutte le fonti di norme tecniche attinenti al servizio in oggetto e quelle che possano entrare in vigore durante il corso di validità delle prestazioni;
 - i. il codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- l. il codice di comportamento dei dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste, per quanto compatibile.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

In caso di affidamento, si evidenzia, pena la nullità assoluta del contratto, il vincolo dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136; in

particolare, si sottolinea che il comma 8 del predetto articolo 3 prevede la risoluzione "in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A.". A tal fine la ditta affidataria sarà invitata a comunicare allo scrivente Ateneo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al servizio in oggetto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 23 – Trattamento dei dati e privacy

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta. Il responsabile della protezione dei dati dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@univda.it – PEC: protocollo@pec.univda.it con una comunicazione avente ad oggetto: "All'attenzione del RPD dell'Università della Valle d'Aosta".

Art. 24 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione connessa al presente contratto è da ritenersi competente il foro di Aosta.